



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DELLA POLIZIA LOCALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 28/04/2011
Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 28/03/2017

CAPO I	GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI
---------------	--

Articolo 1 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione al D.M. 4 Marzo 1987, n°145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000, fatte salve le disposizioni della Legge 07.03.1986 nr.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi, possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Articolo 2 – Tipo delle armi in dotazione

In Via Primaria le armi da fuoco, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo Nazionale di cui all' Articolo 7 della L.18.04.1974, n°110, aventi le seguenti caratteristiche:

- PISTOLA a funzionamento semiautomatico di calibro e tipo disponibile nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

In Via secondaria gli strumenti di autotutela, di cui all'articolo 2 del regolamento Regionale recante "individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 233 del 01/07/2008, a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale nr. 23 del 10 dicembre 2007, aventi le seguenti caratteristiche:

- a – MANETTE: in acciaio inox a due bracciali, uniti da snodo con perno o catenella, con chele regolabili;
- b – SPRAY IRRITANTE: dotato di bomboletta ricaricabile o sostituibile, con meccanismo di scatto e sicurezza al fine di evitarne una fuoriuscita accidentale, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, da identificarsi tra quelli di libera vendita con getto balistico o nebulizzato.
- c – mazzetta di segnalazione in gomma, di lunghezza non superiore a cm 45 con impugnatura antiscivolo.

Articolo 3 – Numero delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione al Corpo della Polizia Locale con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

In relazione a dimissioni, pensionamenti, sospensioni dal servizio, trasferimenti, ecc. è possibile che nella cassaforte del Comando, sia detenuto un numero di armi maggiore al numero degli Agenti di Pubblica Sicurezza, in attesa di nuova assegnazione ad altro avente diritto.

Il Presidente dell'Unione Novarese 2000, denuncia, ai sensi dell'Articolo 38 del T.U. della Legge di PS., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

CAPO II	MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA
----------------	--

Articolo 4 – Assegnazione dell'arma e degli strumenti di autotutela.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati continuamente in attività d'istituto, svolgono servizio con armi.

L'arma e gli strumenti di autotutela di cui all'articolo 2 sono assegnati in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Presidente comunicato al Prefetto.

L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Presidente dell'Unione Novarese 2000, ai sensi dell'Articolo 6 / 3° comma del D.M. 4.3.1987 n°145. Del provvedimento d'assegnazione dell'arma è fatto menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre al seguito.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, su tutto il territorio dell'Unione, nonché per collegamento, dal luogo di servizio al domicilio, anche fuori dai Comuni dell'Unione, e viceversa.

Articolo 5 – Modalità di porto dell'arma e degli strumenti di autotutela.

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'Articolo 5 del D.M. 4.3.87 n°145 in tutti i casi d'impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma in fondina esterna. E' consentito il porto di caricatori di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'Articolo 4 della Legge 65/86, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio (Articolo 6 / 1° comma lettera A, D.M. 145/87), l'arma è portata in modo non visibile.

Gli strumenti di autotutela sono portati:

in uniforme, in modo visibile o non visibile, a discrezione dell'operatore in relazione alla praticità di impiego, alle caratteristiche dei dispositivi ed al tipo di servizio;

in abiti civili dovranno essere portati in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Articolo 6 – Servizi di collegamento e rappresentanza.

I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati fuori dal territorio dagli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma, tuttavia salvo quanto previsto dall'Articolo 9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti della Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 7 – Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso od in supporto.

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Unione Novarese 2000 per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o per particolari esigenze di servizio, sono effettuati di massima senz'arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'Articolo 4 della Legge 65/86, che un contingente effettui il servizio munito dell'arma e degli strumenti di autotutela.

In tal caso il Sindaco del Comune procederà alla richiesta da inoltrarsi alla Prefettura di Novara dell'estensione della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza come previsto dalla normativa vigente.

CAPO III	TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
-----------------	---

Articolo 8 – Prelevamento e deposito dell'arma.

. L'arma è prelevata presso il consegnatario o la persona a sua volta delegata previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'Articolo 4, nel Registro di cui al successivo Articolo 10. L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o delegato nei seguenti casi:

- quando sia scaduto il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- quando viene a mancare la qualifica di PS;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- tutte le volte in cui sia disposta la revoca con provvedimento del Presidente dell'Unione Novarese 2000 o del Prefetto.

Articolo 9 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo al quale è stata consegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'Articolo 18.

A tal fine dovrà in particolare:

- 1) Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia con colleghi;
- 2) Evitare di depositare armi negli uffici, sulle scrivanie o in qualsiasi altro luogo anche solamente per brevi interruzioni di servizio;
- 3) Nell'abitazione riporre l'arma smontata ed in luogo sicuro possibilmente separando i vari componenti, comunque fuori dalla portata di minori o di incapaci di intendere e di volere;
- 4) Evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente pulita ed in efficienza;
- 6) Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della D.M. 145/1987, evitare di detenere l'arma al di fuori dell'orario di servizio nel proprio armadietto, od in altro luogo non custodito, avendo cura di depositarla nella cassaforte assegnata, ricordando di chiudere a chiave accuratamente il proprio tesoretto posto nella cassaforte del Comando.

Articolo 10 – Custodia delle armi

Le armi, quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite, sono custodite nella cassaforte posta nell'Ufficio del Comando di Polizia Locale, così come le

relative munizioni ed eventuali caricatori oltre a quello in dotazione all'arma. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'Ordine, della Sicurezza e della incolumità pubblica.

Articolo 11 – Consegnatario delle armi.

Il consegnatario delle armi è il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000. Lo stesso con specifica determinazione può demandare tale compito ad altro addetto, il quale sotto propria responsabilità, ne svolge le funzioni ed attribuzioni.

Articolo 12 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.

Le armi devono essere consegnate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento e pulizia delle stesse dovranno essere eseguite in luogo isolato.

CAPO IV	ADDESTRAMENTO
----------------	----------------------

Articolo 13 – Addestramento al tiro

Gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica di P.S., e con decreto di assegnazione dell'arma in via continuativa prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. A tal fine si procede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di PS., al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'Articolo 1 della Legge 28.05.1981, nr.286.

E' facoltà del Responsabile del Servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Novara.

CAPO V	DISPOSIZIONI FINALI
---------------	----------------------------

Articolo 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 145/87 citato.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Novara ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo. Con l'emanazione del presente Regolamento viene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 5 del 28/04/2011.